

DISCIPLINARI DEGLI INTERVENTI, DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

Premessa e presupposti

Il presente documento definisce i criteri e le modalità da seguire per la gestione, l'erogazione e l'accesso agli interventi e alle prestazioni di cui al "Regolamento degli interventi e dei servizi sociali".

I disciplinari, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento (L. 7.8.1990 n. 241, art. 12 – L. 8.11.2000 n. 328, artt. 22 e 25 – L.R. 24.2.2005 n. 41, artt. 2, 3 e 7 - L.R. 66/2008 – D.G.R. 385/2009 come modificata con DGR 581/09 – DGR 580 del 6.7.2009 – D.G.R. 1166 del 14.12.2009) ed in attuazione del "Regolamento di applicazione dell'I.S.E.E. ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate comunali", si riferiscono alle prestazioni sociali, nonché ai benefici di carattere economico e di qualunque genere assicurati dal Comune in ambito sociale.

Il presente documento disciplina:

- 1) l'inserimento in strutture residenziali per anziani non autosufficienti (R.S.A.) e disabili gravi (R.S.D.);
- 2) gli interventi volti a favorire la domiciliarità;
- 3) gli interventi ed i servizi educativo-assistenziali e per il supporto all'inserimento lavorativo;
- 4) gli interventi di integrazione al reddito;
- 5) le attività di servizio sociale, di supporto alla persona, alla famiglia e alla rete sociale.

Definizione del minimo vitale

Il minimo vitale è la soglia reddituale sotto la quale si è in condizione di povertà.

Tale condizione, conseguente ad eventi 'spiazzanti' (perdita del lavoro, gravi impedimenti fisici o psichici, lutti, separazioni-divorzi, ecc.), che rendono gli individui incapaci – per periodi più o meno lunghi della loro vita – di provvedere al mantenimento personale ed a quello delle proprie famiglie, viene contrastata dal Comune con misure volte ad impedire forme di marginalità e di esclusione sociale.

Gli interventi, anche monetari, sono attivati attraverso programmi personalizzati che si pongono l'obiettivo di promuovere le capacità individuali, l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie.

Essi possono essere coordinati con altre prestazioni e/o servizi inseriti nell'offerta sociale e/o educativa del Comune.

I destinatari debbono essere privi di reddito oppure in possesso di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore all'assegno sociale di cui all'art. 26 della L. 30.4.1969 n. 153.

Definizione del nucleo familiare di appartenenza

Il nucleo familiare di appartenenza, da valutare ai fini dell'accesso e/o alla compartecipazione alle prestazioni di cui ai presenti disciplinari, è quello definito ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 109/1998 come modificato e integrato con D.lgs 130/2000.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, si può assumere quale unità di riferimento la composizione del nucleo familiare estratto a seconda dei vari ambiti di applicazione.

Procedure

In linea generale i criteri e le modalità di accesso alle prestazioni ed ai servizi sono subordinati a:

- valutazione dello stato bisogno
- presa in carico e istruttoria
- elaborazione di progetti condivisi
- proposta di intervento dell'Assistente Sociale

Criteri generali di compartecipazione

Per la compartecipazione a prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria (inserimento presso strutture residenziali per anziani non autosufficienti - R.S.A -) ed a servizi di supporto alla domiciliarità (inserimento in strutture semi-residenziali per persone anziane, assistenza domiciliare diretta e indiretta e multiservizi) a favore di soggetti ultrasessantacinquenni in stato di non autosufficienza fisica o psichica accertata dalla competente Unità di Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.) ed a favore di soggetti con handicap in stato di gravità ai sensi della L. 5.2.1992 n. 104, si fa riferimento alla L.R. n. 66/08.

Per quanto attiene gli anziani non autosufficienti, si fa riferimento anche alla Delibera G.R. n. 385 dell'11/05/09.

Concorrono inoltre alla definizione delle risorse a disposizione dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate e dei nuclei interessati pensioni, indennità o rendite esenti ai fini I.R.P.E.F.,

fatto salvo quanto stabilito per i soggetti indicati dalla L.R. 66/08.

Qualora la persona e/o il coniuge e i parenti in linea retta di primo grado non siano disponibili a presentare la documentazione reddituale richiesta entro i termini loro comunicati, il servizio è erogato a costo intero.

Ogni impegno di pagamento deve essere sottoscritto.

Gli interventi a carattere continuativo possono essere attivati per un periodo di tempo non eccedente la data di scadenza dell'attestazione I.S.E.E. presentata.

Particolari situazioni non evidenziate dall'I.S.E.E.

I presenti disciplinari si applicano anche nei confronti di coloro che risultino in una condizione di disagio non rilevata dall'I.S.E.E., ma che sia comunque adeguatamente documentata.

In particolare, le situazioni che non è possibile ricondurre nella regolamentazione di seguito riportata o che abbiano subito nel corso dell'anno delle variazioni sostanziali, vengono trattate con gli stessi criteri, sulla base dell'autocertificazione.

1 - INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI

1 A

STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (R.S.A.) E DISABILI GRAVI (R.S.D.)

Le R.S.A. e R.S.D. sono strutture residenziali, che erogano prestazioni socio-assistenziali ed a integrazione socio-sanitaria, destinate ad accogliere temporaneamente o permanentemente le persone non autosufficienti. Sono anche una risorsa che consente di dare un temporaneo sollievo alle famiglie interessate o un sostegno di fronte ad eventi critici afferenti la sfera della salute.

Gli utenti sono tenuti a pagare la quota di parte sociale.

A tal fine vengono considerati i proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento e/o il patrimonio sia mobiliare che immobiliare dell'assistito e sono computate le indennità di natura previdenziale e assistenziale percepite per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e di assistenza.

L'Assistente sociale, prima dell'attivazione della prestazione, informa e coinvolge i familiari dell'interessato nel progetto assistenziale e della loro eventuale contribuzione al costo del servizio.

Nel caso di redditi prevedibili in tempi successivi all'attivazione dell'intervento (pensioni, indennità di accompagnamento, ecc.), il Comune può anticipare la quota di parte sociale nel limite massimo di un anno, previa sottoscrizione di apposito impegno al rimborso da parte dell'interessato o di un familiare.

In quest'ultima evenienza, su richiesta motivata, può essere concessa la rateizzazione del pagamento.

In caso di insolvenza, il Comune si fa carico della spesa e procede successivamente al recupero della stessa nei termini previsti dalla legge.

Compartecipazione al costo del servizio

In base all'art.14, comma 2 lettera c) della L.R. 66/08, la quota di compartecipazione è calcolata tenendo conto anche della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado:

Beneficiario: L'ISEE estratto (tenendo conto anche delle eventuali persone fiscalmente a carico come risulta dalle certificazioni fiscali) corrisponde all'importo che deve coprire il costo della retta sociale.

E' prevista una quota garantita, da lasciare in disponibilità all'assistito per le proprie spese personali, pari a un sesto dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS.

Nel caso in cui all'ISEE estratto dell'assistito venga applicata una scala di equivalenza con maggiorazione dello 0,50, si considera questa maggiorazione quale quota garantita da lasciare in disponibilità all'assistito.

In ogni caso, la quota garantita non potrà essere inferiore a un sesto del trattamento minimo della pensione INPS.

Ai sensi dell'art.14 comma 2 lettera b) della L.R. 66/08, oltre alla situazione reddituale e patrimoniale dell'assistito sono computate le indennità di natura assistenziale e previdenziale, percepite per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e di assistenza (quali, a titolo esemplificativo: l'indennità di accompagnamento, la pensione di invalidità, assegno sociale, pensione sociale, ecc.).

Qualora l'ISEE del beneficiario, unitamente al computo delle indennità di natura assistenziale e previdenziale, non copra il totale costo della quota sociale, si valuta anche la situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado calcolando l'ISEE estratto di ciascuno (tenendo conto anche delle eventuali persone fiscalmente a carico come risulta dalle certificazioni fiscali) ed applicando a ciascuno la soglia minima di esenzione secondo la tabella sotto riportata, con gli abbattimenti previsti nell'ultima colonna:

ISEE da	a	100%
esenzioni familiari		
0	20.000	16.000
20.001	30.000	7.500
30.001	39.909,21	3.500
39.909,22	0

Alla quota risultante dall'abbattimento si applica il seguente sistema a 21 scaglioni:

ISEE da	a	% compartecipazione	
1	€ 0,00	€ 1.995,46	4,76
2	€ 1.995,47	€ 3.990,93	9,52
3	€ 3.990,94	€ 5.986,40	14,28
4	€ 5.986,41	€ 7.981,87	19,04
5	€ 7.981,88	€ 9.977,34	23,8
6	€ 9.977,35	€ 11.972,81	28,56
7	€ 11.972,82	€ 13.968,28	33,32
8	€ 13.968,29	€ 15.963,75	38,08
9	€ 15.963,76	€ 17.959,22	42,84
10	€ 17.959,23	€ 19.954,69	47,6
11	€ 19.954,70	€ 21.950,16	52,36
12	€ 21.950,17	€ 23.945,63	57,12
13	€ 23.945,64	€ 25.941,10	61,88
14	€ 25.941,11	€ 27.936,57	66,64
15	€ 27.936,58	€ 29.932,04	71,4
16	€ 29.932,05	€ 31.927,51	76,16
17	€ 31.927,52	€ 33.922,98	80,92
18	€ 33.922,99	€ 35.918,44	85,68
19	€ 35.918,45	€ 37.913,91	90,44
20	€ 37.913,92	€ 39.909,21	95,2
21	€ 39.909,22	100

La soglia di non esenzione è pari a 6,7 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS.

Il suddetto sistema di scaglioni non si applica all'assistito, il cui ISEE viene considerato totalmente, ma alla somma degli ISEE estratti dei familiari già decurtati della soglia minima.

Le quote di compartecipazione individuate si sommano alla capacità contributiva

dell'assistito.

Nei casi in cui il nucleo familiare sia monoreddito, la quota di compartecipazione è calcolata in modo da lasciare in disponibilità del nucleo familiare un importo pari ad un ISEE corrispondente al 125% del trattamento minimo INPS.

1B

COMUNITA' FAMILIARE

E' una struttura residenziale di dimensioni contenute, con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, rivolta a persone anziane e/o adulti disabili disposti a vivere insieme, con residenza nei Comuni della Zona pistoiese.

La priorità d'accesso riguarda persone senza figli che vivono da sole e che si trovino in condizioni di disagio abitativo e socio-economico.

Gli utenti sono tenuti al pagamento di una retta sociale.

Qualora essi non possano sostenere in tutto o in parte tale spesa, il Comune interviene in maniera analoga a quanto previsto per le R.S.A. e R.S.D, fatta eccezione per la quota in disponibilità all'assistito, che verrà garantita nella misura pari a un terzo del trattamento minimo della pensione, considerato per 13 mensilità.

In caso di utenti con rete familiare, oltre che alla loro valutazione della situazione economica, si procederà all'esame dell'ISEE estratto del coniuge e dei parenti in linea retta di primo grado secondo le modalità previste al punto 1A.

2 – INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA DOMICILIARITÀ

Tali interventi possono essere attuati in forma diretta, tramite personale qualificato dipendente da Organizzazioni del privato sociale convenzionate con il Comune, in forma indiretta tramite contributi economici subordinati alla stipula di regolari contratti di lavoro, oppure tramite l'acquisto di servizi che verranno accreditati sulla base della normativa regionale.

Il beneficiario della prestazione è tenuto a partecipare al relativo costo con tutti i propri redditi o come previsto dalla D.G.R. 385/09.

I servizi domiciliari, di norma, vengono effettuati nei giorni feriali, nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 20,00, ma, in casi eccezionali e per periodi brevi, le prestazioni vengono assicurate anche nei giorni festivi.

2A

INTERVENTI E PRESTAZIONI A PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI IN STATO DI GRAVITÀ AI SENSI DELLA L.R. 66/08

Tali servizi - consistenti in assistenza domiciliare diretta, assistenza domiciliare indiretta, inserimento in Centri Diurni (C.D.), telesoccorso, pasto a domicilio, trasporto sociale e ausilio domiciliare leggero - vengono erogati sulla base del Progetto di Assistenza Personalizzato (P.A.P.) elaborato dall'U.V.M., che ne definisce anche la durata.

Oltre a tali servizi è previsto il servizio di Vita Indipendente per persone disabili con gravità, come da D.G.R. 1166 del 14.12.2009.

Compartecipazione - criteri

Gli utenti con ISEE fino al 125% del trattamento della pensione minima INPS beneficiano del contributo massimo erogabile rispetto all'intervento previsto.

La soglia di non esenzione è pari a 4 volte l'ammontare del trattamento della pensione minima INPS.

La quota di compartecipazione è calcolata tenendo conto della situazione reddituale e patrimoniale del solo assistito definita in base all'ISEE estratto, che dovrà tenere conto anche delle eventuali persone fiscalmente a carico, come risulta dalle relative certificazioni.

In caso di servizi in favore di minore disabile grave, si fa riferimento alla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza.

La percentuale di compartecipazione del diretto interessato è calcolata sulla base del seguente sistema di 21 scaglioni:

	ISEE da	A	% compartecipazione	
1	0,00	7.445,59		0
2	7.445,60	8000,00		5%
3	8000,01	8500,00		10%
4	8500,01	9000,00		15%
5	9000,01	9500,00		20%
6	9500,01	10000,00		25%
7	10000,01	11000,00		30%
8	11000,01	12000,00		35%
9	12000,01	13000,00		40%
10	13000,01	14000,00		45%
11	14000,01	15000,00		50%

12	15000,01	16000,00	55%
13	16000,01	17000,00	60%
14	17000,01	18000,00	65%
15	18000,01	19000,00	70%
16	19000,01	20000,00	75%
17	20000,01	21000,00	80%
18	21000,01	22000,00	85%
19	22000,01	23000,00	90%
20	23000,01	23826,39	95%
21	23.826,40		100%

Tale percentuale di compartecipazione verrà decurtata dal contributo massimo erogabile per la prestazione prevista.

Entità massima dei contributi economici erogabili relativi alle prestazioni

Per gli interventi di assistenza domiciliare indiretta, effettuati tramite assunzione di assistente da parte del diretto interessato o familiare con contratto di almeno 25 ore settimanali, è previsto un contributo massimo di € 900,00 mensili.

Per tutti gli altri interventi di assistenza, il contributo massimo è di € 500,00 mensili.

Valutazione della situazione sociale

Con l'obiettivo di prendere in esame anche il "peso" degli aspetti sociali, al fine di meglio definire le differenti situazioni in cui si trovano gli assistiti, verrà fatto riferimento ad apposita scheda sociale, dove, a ciascuna voce è applicato un punteggio (in base alla presenza o meno di una rete di supporto assistenziale, alla condizione economica, a quella abitativa, ecc.)

Il punteggio derivante dalla 'pesatura' della situazione sociale potrà essere utilizzato per meglio calibrare il massimo contributo erogabile, fermi restando i tetti sopra individuati.

L'entità dei contributi da erogare per gli interventi di assistenza indiretta, effettuati tramite assunzione di assistente familiare è quantificata in base al punteggio che risulta nella scheda del P.A.P. secondo la tabella sotto riportata:

PUNTEGGIO SCHEDA	CONTRIBUTO MENSILE €
0 – 4	900
5 – 9	850
10 – 14	800

15 -19	750
20 -24	650
25 – 29	550
30 – 35	400
36 – 40	300

L'applicazione della suddetta tabella sociale è esclusa sotto la soglia di esenzione indicata nella tabella di compartecipazione .

C.D. per disabili

In assenza di specifico atto di indirizzo regionale per le modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni, la compartecipazione degli utenti dei C.D. per disabili nei quali è prevista la quota sociale, si calcola considerando il reddito personale del solo assistito, come previsto dalla L.R. 66/2008 e si applica la tabella sotto indicata .

Per quanto riguarda i C.D., per i quali attualmente non è stata regolamentata la quota sociale (ad esempio: "Casa di Alice", "Panta Rei" e "Piccolo Principe"), la compartecipazione dell'utente è calcolata in maniera forfetaria, su 11 mesi l'anno (indipendentemente dalle festività), fino ad un importo massimo mensile di

€250,00 così articolato:

- **intera giornata € 250,00:** per i centri "Casa di Alice" e "Panta Rei" (dalle ore 9.00 alle ore 16.00).
- **mezza giornata € 200,00:** per i centri "Piccolo Principe" e "Panta Rei" (dalle ore 9.00 alle ore 14.00 pranzo incluso).

In caso di assenze continuative superiori al 50% della frequenza mensile, la quota di compartecipazione è ridotta del 50%.

Se le assenze continuative sono superiori alla frequenza mensile la quota è ridotta dell'80%.

La quota di compartecipazione è calcolata con riferimento alla capacità economica del diretto interessato valutata sulla base del proprio ISEE estratto.

L'esonero è previsto solo nel caso in cui l'ISEE dell'utente sia compreso fra € 0,00 e € 7.445,59 (ex art. 14 comma 2, lett. a L.R.66/08). Negli altri casi si applica la seguente tabella:

	ISEE da	A	% compartecipazione
1	0,00	7.445,59	0
2	7.445,60	8000,00	5%

3	8000,01	8500,00	10%
4	8500,01	9000,00	15%
5	9000,01	9500,00	20%
6	9500,01	10000,00	25%
7	10000,01	11000,00	30%
8	11000,01	12000,00	35%
9	12000,01	13000,00	40%
10	13000,01	14000,00	45%
11	14000,01	15000,00	50%
12	15000,01	16000,00	55%
13	16000,01	17000,00	60%
14	17000,01	18000,00	65%
15	18000,01	19000,00	70%
16	19000,01	20000,00	75%
17	20000,01	21000,00	80%
18	21000,01	22000,00	85%
19	22000,01	23000,00	90%
20	23000,01	23826,39	95%
21	23.826,40		100%

2 A 1

SERVIZIO DI VITA INDIPENDENTE

L'erogazione dei contributi per l'attivazione del servizio di vita indipendente è conseguente alla attribuzione alla Zona/Distretto delle risorse stanziare a tal fine dalla Regione, nonché all'espletamento di un bando zonale sulla base delle linee guida di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 1166/09

2 B

SERVIZI E PRESTAZIONI PER ANZIANI CON LIMITATA AUTONOMIA E DISABILI

Tali servizi - consistenti in assistenza domiciliare diretta, assistenza domiciliare indiretta, inserimento in Centri Diurni (C.D.) per disabili, telesoccorso, pasto a domicilio, trasporto sociale e ausilio domiciliare leggero - vengono erogati sulla base di un progetto assistenziale personalizzato elaborato dal Servizio Sociale Professionale in accordo con il diretto interessato e/o con i familiari di riferimento.

Criteri di compartecipazione al costo dei servizi

La quota di compartecipazione è calcolata tenendo conto della situazione reddituale e patri-

moniale del nucleo familiare dell'interessato, nonché di quella dei familiari in linea retta di primo grado, anche se non conviventi, definita in base all'ISEE.

Per i familiari non conviventi verrà calcolato l'ISEE estratto tenendo conto dei soggetti fiscalmente a carico.

La soglia di esenzione totale è fissata ad un valore ISEE del nucleo anagrafico di appartenenza corrispondente al 125% dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS.

2B1 - C.D. PER DISABILI

Ammontare della quota di compartecipazione al costo dei servizi

La quota di compartecipazione al costo del servizio è pari all'importo eccedente la soglia sopra indicata corrispondente al 125% della pensione minima INPS.

Per quanto riguarda i C.D. per disabili: "Casa di Alice", "Panta Rei e "Piccolo Principe", si fa riferimento agli importi ed alle modalità di frequenza descritte al punto 2 A, mentre la quota a carico è determinata dall'I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente, nonché dei familiari in linea retta di primo grado e del coniuge anche non conviventi, secondo i seguenti parametri :

	ISEE da	A	% compartecipazione
1	0,00	7.445,59	0
2	7.445,60	8000,00	5%
3	8000,01	8500,00	10%
4	8500,01	9000,00	15%
5	9000,01	9500,00	20%
6	9500,01	10000,00	25%
7	10000,01	11000,00	30%
8	11000,01	12000,00	35%
9	12000,01	13000,00	40%
10	13000,01	14000,00	45%
11	14000,01	15000,00	50%
12	15000,01	16000,00	55%
13	16000,01	17000,00	60%
14	17000,01	18000,00	65%
15	18000,01	19000,00	70%
16	19000,01	20000,00	75%
17	20000,01	21000,00	80%

18	21000,01	22000,00	85%
19	22000,01	23000,00	90%
20	23000,01	23826,39	95%
21	23.826,40		100%

Qualora il beneficiario abbia redditi esenti di natura assistenziale e previdenziale, partecipa al costo della prestazione secondo la fascia di contribuzione successiva a quella di appartenenza.

2B2

ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI CON LIMITATA AUTONOMIA E DISABILI

Entità del contributo

In assenza di redditi esenti o con ISEE di importo inferiore a € 7.745,60 l'importo massimo del beneficio ammonta a € 600,00 mensili.

In presenza di redditi esenti fino a € 500,00 complessivi, l'importo del beneficio ammonta ad un massimo di € 500,00.

In presenza di redditi esenti fino a € 700,00 complessivi l'importo del beneficio ammonta ad un massimo di € 400,00.

In presenza di redditi esenti oltre € 700,00 complessivi l'importo massimo del beneficio ammonta a € 300,00.

Durata del contributo

Viene definita nel progetto assistenziale e, comunque, non può superare l'anno di riferimento.

Ammontare della quota di compartecipazione

Fermi restando i limiti massimi suddetti, gli importi dei benefici sono calcolati sulla base dei valori percentuali corrispondenti alle fasce della tabella sotto riportata.

La somma dei valori ISEE ed il relativo calcolo sulla percentuale di compartecipazione non potranno superare l'importo del beneficio erogabile.

	ISEE da	A	% compartecipazione
1	0,00	7.445,59	0
2	7.445,60	8000	5%
3	8000,01	8500	10%
4	8500,01	9000	15%
5	9000,01	9500	20%
6	9500,01	10000	25%

7	10000,01	11000	30%
8	11000,01	12000	35%
9	12000,01	13000	40%
10	13000,01	14000	45%
11	14000,01	15000	50%
12	15000,01	16000	55%
13	16000,01	17000	60%
14	17000,01	18000	65%
15	18000,01	19000	70%
16	19000,01	20000	75%
17	20000,01	21000	80%
18	21000,01	22000	85%
19	22000,01	23000	90%
20	23000,01	23826,39	95%
21	23.826,40		100%

Nel caso in cui il piano assistenziale preveda più interventi, la percentuale di compartecipazione si applica al costo totale degli stessi.

2 C

SERVIZIO DOMICILIARE ADULTI (S.D.A.)

È un intervento di aiuto a domicilio per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita rivolto a persone con carenza di autonomie personali e sociali, anche in presenza di problematiche di tipo sanitario, prive di rete familiare o con una rete familiare fortemente insufficiente.

Gli interventi vengono attuati sulla base di un progetto assistenziale individuale.

Entità dell'intervento e compartecipazione

In assenza di redditi esenti o con ISEE di importo inferiore a € 4908,00, per l'anno 2009 l'importo massimo del beneficio ammonta ad € 600,00 mensili.

In presenza di redditi esenti fino ad una somma complessiva di € 500,00 l'importo del beneficio ammonta ad un massimo di € 500,00.

In presenza di redditi esenti fino a € 700,00 l'importo del beneficio ammonta ad un massimo di € 400,00.

In presenza di redditi esenti oltre € 700,00 l'importo massimo del beneficio ammonta a € 300,00.

La soglia di esenzione totale è fissata ad un valore ISEE corrispondente all'importo annuo dell'assegno sociale (esclusa la tredicesima), pari ad € 4.908,00 per l'anno 2009 (€ 409,00 mensili per dodici mensilità).

In caso di ISEE superiore al suddetto importo, la somma eccedente costituisce la capacità contributiva che determinerà la quota di compartecipazione o l'entità del beneficio.

2 D

SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI

Si tratta di interventi di supporto alla genitorialità, da attivare nei casi in cui si manifesti la necessità di un aiuto per il buon sviluppo psico-fisico dei minori e in contesti familiari in cui la funzione genitoriale è carente (misure di sostegno educativo domiciliare, educativa familiare domiciliare).

Tali servizi prevedono un progetto personalizzato da elaborare anche in collaborazione con altre figure professionali ed i loro costi fanno riferimento a specifiche convenzioni fra il Comune e i soggetti del Terzo Settore.

Si tratta di prestazioni da erogare a pagamento, salvo i casi seguenti:

- qualora l'intervento venga disposto dal Tribunale per i Minorenni;
- qualora debbano essere adottati provvedimenti di tutela minorile;
- in presenza di un ISEE della famiglia anagrafica uguale o inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, pari ad € 4.908,00 per l'anno 2009 (€ 409,00 mensili per dodici mensilità).

Nel caso di un ISEE superiore al suddetto importo, la quota di compartecipazione della famiglia è data dalla somma eccedente.

2 E

ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO (Multiservizi)

Sono servizi da attivare a sostegno della domiciliarità e della qualità di vita dei cittadini nel loro contesto quotidiano.

Tali servizi possono essere anche inseriti in un percorso di aiuto ad integrazione di altri interventi domiciliari di sostegno all'autonomia della persona.

Si tratta di servizi spesso organizzati tramite soggetti del privato sociale in un'ottica di rete e sinergia tra il Comune e le risorse territoriali.

L'erogazione di tali servizi è subordinata alla valutazione della rete individuale primaria, che tenga conto di tutte le risorse anche economiche del richiedente e dell'impossibilità dei familiari di provvedere al soddisfacimento del bisogno

Tali servizi vengono effettuati con risorse del Comune oppure con l'apporto di Associazioni del volontariato con esso convenzionate.

2 E 1 - Ausilio domiciliare leggero

E' un servizio che consiste nell'aiuto per l'alzata e/o messa a letto teso a favorire la permanenza del soggetto nel proprio ambito familiare e sociale e, quindi, a migliorare la qualità di vita dello stesso, nonché quella della famiglia di appartenenza.

2 E 2 - Telesoccorso

Prevede la dotazione di idonea apparecchiatura elettronica atta ad allertare, in caso di emergenza sanitaria ed in tempo reale, i servizi di soccorso individuati dal Comune.

L'intervento ha una copertura di 24 ore su 24

2 E 3 - Pasto a domicilio

Prevede la consegna del pranzo presso l'abitazione del destinatario dell'intervento.

Il servizio, di norma, è assicurato dal lunedì al venerdì ed è limitato ai giorni feriali.

In casi particolari, valutati dal Servizio Sociale Professionale, può essere fornito anche in giorni festivi.

2 E 4 - Trasporto sociale

Si tratta di un intervento volto a garantire lo spostamento di persone con ridotta mobilità o incapaci di muoversi autonomamente (anziani soli senza o con inadeguate risorse familiari, disabili con attestazione o accertamento di handicap, minori con inadeguate risorse familiari e adulti soli che si trovano in particolari condizioni socio-sanitarie), che viene fornito anche in forma assistita, se necessario.

Di norma viene limitato al territorio della Zona di Pistoia, salvo casi da valutare di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale.

E' previsto per un massimo di due viaggi A/R alla settimana, fatti salvi specifici interventi legati a progetti personalizzati.

Gli interventi sono subordinati all'effettiva disponibilità di automezzi e di risorse umane ed economiche e, pertanto, sarà data la priorità di accesso nell'ordine seguente:

- anziani non autosufficienti e disabili in stato di gravità (L.R. 66/2008);
- anziani con limitata autonomia e disabili con certificazione di handicap ai sensi della L. 104/92, che vivono soli senza o con inadeguate o impossibilitate risorse familiari;

- adulti soli che si trovino temporaneamente in condizioni socio-sanitarie di particolare gravità

Compartecipazione al costo

I costi relativi ai servizi di ausilio domiciliare leggero, telesoccorso, pasti a domicilio e trasporto sociale fanno riferimento a tariffe comunali o a quelli previsti da specifiche convenzioni attivate dal Comune.

La compartecipazione ai costi di ciascun servizio, fatta eccezione per gli anziani non autosufficienti e i disabili in stato di gravità, è calcolata in base alla situazione economica del diretto interessato, del coniuge e dei parenti in linea retta di primo grado anche esterni al nucleo familiare di appartenenza.

Per il calcolo della compartecipazione si prende in esame l'I.S.E.E. del nucleo familiare di appartenenza e si applica la seguente tabella:

	ISEE da	A	% compartecipazione
1	0,00	7.445,59	0
2	7.445,60	8000,00	5%
3	8000,01	8500,00	10%
4	8500,01	9000,00	15%
5	9000,01	9500,00	20%
6	9500,01	10000,00	25%
7	10000,01	11000,00	30%
8	11000,01	12000,00	35%
9	12000,01	13000,00	40%
10	13000,01	14000,00	45%
11	14000,01	15000,00	50%
12	15000,01	16000,00	55%
13	16000,01	17000,00	60%
14	17000,01	18000,00	65%
15	18000,01	19000,00	70%
16	19000,01	20000,00	75%
17	20000,01	21000,00	80%
18	21000,01	22000,00	85%
19	22000,01	23000,00	90%
20	23000,01	23826,39	95%
21	23.826,40		100%

Qualora l'ISEE del beneficiario non sia sufficiente a coprire il costo del servizio, esso viene sommato a quello dei parenti di primo grado in linea retta, nonché del coniuge anche esterno al nucleo, e all'importo totale si applica la suddetta tabella.

Qualora il beneficiario abbia redditi esenti di natura assistenziale e previdenziale, partecipa al costo della prestazione secondo la fascia di contribuzione successiva a quella di appartenenza.

Nel caso di anziano e/o disabile non autosufficiente di cui alla L.R. n.66/2008, per il calcolo della capacità contributiva si tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale del solo beneficiario della prestazione (art. 14 – punto 2) e si applica la stessa tabella sopra riportata.

2 F

SERVIZIO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE CON DISABILITA' MOTORIA O CIECHE ASSOLUTE

E' un servizio di trasporto per consentire la mobilità ai cittadini disabili, impossibilitati all'utilizzo dei mezzi pubblici, da attuare con cadenza mensile avvalendosi delle Associazioni di categoria dei taxisti.

Il servizio è erogato sulla base di un bando annuale, al quale possono partecipare cittadini disabili impossibilitati all'utilizzo dei mezzi pubblici a causa di incapacità a deambulare o di cecità assoluta adeguatamente documentata.

Compartecipazione

E' previsto il rimborso della spesa sino all'importo stabilito dalla corrispondente fascia di appartenenza ISEE di cui alla tabella sotto riportata:

	ISEE da	A	% compartecipazione	Importo rimborso
1	0,00	7.445,59	0	€ 80,00
2	7.445,60	8000,00	5%	€ 76,00
3	8000,01	8500,00	10%	€ 72,00
4	8500,01	9000,00	15%	€ 68,00
5	9000,01	9500,00	20%	€ 64,00
6	9500,01	10000,00	25%	€ 60,00
7	10000,01	11000,00	30%	€ 56,00
8	11000,01	12000,00	35%	€ 52,00

9	12000,01	13000,00	40%	€ 48,00
10	13000,01	14000,00	45%	€ 44,00
11	14000,01	15000,00	50%	€ 40,00
12	15000,01	16000,00	55%	€ 36,00
13	16000,01	17000,00	60%	€ 32,00
14	17000,01	18000,00	65%	€ 28,00
15	18000,01	19000,00	70%	€ 24,00
16	19000,01	20000,00	75%	€ 20,00
17	20000,01	21000,00	80%	€ 16,00
18	21000,01	22000,00	85%	€ 12,00
19	22000,01	23000,00	90%	€ 8,00
20	23000,01	23826,39	95%	€ 4,00
21	23.826,40		100%	0

Il beneficiario di indennità di natura assistenziale e previdenziale viene automaticamente inserito nella fascia di compartecipazione successiva.

3 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E PER L'INCLUSIONE SOCIALE

Si tratta di sostegni economici finalizzati all'attivazione di percorsi di transizione al lavoro o di servizi per l'inserimento o il reinserimento lavorativo di soggetti disabili o a rischio di emarginazione (borse lavoro, tutoraggio, tirocini di formazione lavorativa, ecc.), nonché di interventi e di progetti di inclusione sociale volti a prevenire forme di esclusione e di isolamento ed a favorire la valorizzazione e il potenziamento delle competenze individuali.

I destinatari dei benefici sono persone disabili accertate ai sensi della L. n. 104/1992 e soggetti in situazione di marginalità e/o di fragilità sociale.

Gli interventi sono attivati mediante un piano individuale di socializzazione e/o propedeutico al lavoro che metta al centro la persona in assonanza con la sue caratteristiche personali, aspirazioni e potenzialità professionali.

I progetti prevedono l'acquisizione di ulteriori competenze e/o specializzazione, nonché di credito formativo con l'obiettivo di un ricollocamento lavorativo.

Tali percorsi richiedono il coinvolgimento degli Enti titolari delle competenze (Provincia e Azienda USL) e la collaborazione di figure professionali diversificate (tutor, educatore professionale, psicologo, ecc.).

La durata degli interventi è subordinata ad azioni di monitoraggio e di verifica in merito alla

loro efficacia e all'adesione partecipata del soggetto.

I percorsi possono, pertanto, essere sospesi, modificati o totalmente riformulati sulla base di nuovi obiettivi

Per i tirocini di formazione lavorativa è necessario uno stretto raccordo con il Centro per l'impiego che attiva il progetto di formazione e di inserimento lavorativo.

Per il tirocinio di formazione lavorativa è prevista una durata massima di 6 mesi anche nel caso in cui non venga raggiunta la finalità dell'inserimento lavorativo, mentre per le altre forme di sostegno il progetto non può superare una durata massima di 3 anni.

Entità del contributo

I progetti personalizzati possono prevedere una misura di sostegno economico (M.S.E.) correlata all'impegno del soggetto inserito nei percorsi di inclusione sociale e lavorativa.

Tale MSE può integrarsi e/o sostituirsi ad altri interventi e benefici economici finalizzati (contributo per minimo vitale, contributo per pagamento affitto, ecc).

Il contributo mensile erogabile per la borsa lavoro non può superare l'ammontare massimo di €400,00 mensili per un impegno massimo di 38 ore settimanali.

Il contributo erogabile per le altre attività di sostegno non può essere superiore a €250,00 mensili per un impegno massimo di 25 ore settimanali.

4 – INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO

Sono contributi economici finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e favorirne il superamento degli stati di difficoltà.

Sono rivolti alle persone ed ai nuclei a rischio di esclusione sociale e/o di povertà e vengono erogati sulla base delle capacità economiche dei richiedenti e delle loro famiglie, nonché della valutazione professionale del bisogno e della conseguente definizione di un percorso assistenziale personalizzato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale.

La valutazione della situazione di bisogno compete all'Assistente Sociale responsabile del caso, che opera scelte conseguenti, nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili.

Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- b) incapacità di provvedere a se stessi;

- c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o, comunque, rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
- d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

I criteri atti ad orientare la valutazione professionale di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, secondo le linee guida indicate successivamente e riguardano:

- a) la capacità economica del nucleo familiare, basata sul valore dell'ISEE;
- b) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia;
- c) la disponibilità personale di risorse di rete;
- d) le condizioni di salute;
- e) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- f) la capacità di assumere decisioni.

Ai fini della valutazione della condizione di bisogno, la capacità economica delle persone si misura sulla base dell'ISEE.

In caso di ISEE pari a € 0 e, comunque, con valore inferiore all'importo di € 4.908,00 (assegno sociale per l'anno 2009), verranno presi in considerazione, anche a seguito di autocertificazione, altri indicatori della situazione socio-economica dei richiedenti individuati come possibili determinanti di reddito, come, a titolo esemplificativo:

- possesso di vetture o motocicli di cilindrata superiore a 1400 cc;
- di auto immatricolata entro i due anni precedenti,
- possesso di più di un'autovettura nel medesimo nucleo familiare;
- possesso di televisori di ultima generazione;
- possesso di più di un PC;
- abbonamento a pay TV, ecc.

Gli interventi presuppongono l'attivazione di progetti individualizzati globali, concordati, condivisi e partecipati tra il Servizio Sociale Professionale ed i soggetti richiedenti. Per la formulazione di tali progetti di aiuto è condizione indispensabile l'instaurarsi di una relazione di fiducia fra il richiedente e il Servizio Sociale Professionale, in assenza della quale è impossibile attuare qualunque forma di intervento.

Tali progetti sono subordinati ad azioni di monitoraggio e di verifica in merito all'efficacia dell'intervento e all'adesione partecipata del soggetto. Possono, pertanto essere sospesi, modificati o totalmente riformulati sulla base di nuovi obiettivi.

Qualora sia riscontrata l'intenzionalità (seppur in presenza di competenze e capacità personali) a non ottemperare quanto concordato nei progetti individualizzati globali, i contributi possono essere negati o interrotti.

Qualora il cittadino richiedente il beneficio abbia provocato la situazione di bisogno in cui versa (es. auto licenziamento, spese irrazionali, indebitamenti sproporzionati e non necessari), possono essere al massimo garantiti benefici economici per la sussistenza (buoni alimentari) per un periodo di sei mesi e comunque non superiore a un progetto concordato.

I sostegni economici possono essere concessi sia in concorso con l'erogazione di altre prestazioni o servizi, sia in forme alternative, o possono, di norma, essere erogati nella forma di esonero dal pagamento di servizi per un totale di spesa pari al massimo concedibile.

Tutti i benefici devono avere, , come riferimento la soglia del minimo vitale, rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare tramite l'apposita scala di equivalenza. Tali benefici possono essere cumulati a seguito di un'accurata valutazione.

4 A 1

CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI

Sono una forma di sostegno finalizzato all'integrazione del reddito per garantire il soddisfacimento dei bisogni primari e fondamentali del cittadino.

Sono destinati a persone non provviste di mezzi economici di sussistenza, prive di sostegni familiari (o, se presenti, con risorse finanziarie non sufficienti) senza congiunti obbligati per legge e donatori.

Il contributo economico può essere erogato per la durata massima di un anno e può essere integrato o parzialmente sostituito con altri benefici (buoni alimentari, buoni pasto, fornitura di pannolini per i neonati, esonero dal pagamento dei servizi educativi e scolastici, ecc.).

Per i soggetti in situazione di cronicità, riferita a condizioni sanitarie di particolare rilievo e/o di grave emarginazione sociale adeguatamente documentate e certificate, privi di una rete familiare primaria, il limite temporale di un anno può essere superato qualora restino immutate le condizioni suddette, ivi inclusa la situazione socio-economica.

Entità del contributo

Può essere erogato un contributo il cui importo massimo è pari alla somma necessaria al raggiungimento del minimo vitale.

Sono considerate al di sotto del minimo vitale le famiglie che presentano un ISEE compreso fra 0 - €4.908,00.

Il contributo massimo è calcolato con le seguente modalità:

L'ISEE del nucleo viene detratto all'importo di € 4.908,00 (pari all'assegno sociale, moltiplicato per 12 mensilità, sulla base degli importi per l'anno 2009) e la differenza deve essere moltiplicata per i parametri sotto indicati, diversificati sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare:

n. componenti nucleo familiare	Parametro
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Per ogni ulteriore componente oltre il 5°, si applica una maggiorazione del parametro di 0,35. Nei casi in cui la capacità economica reale sia zero o negativa per effetto del canone di locazione, l'importo del minimo vitale può essere integrato tenendo conto dell'intero importo dell'affitto.

Se sono presenti redditi esenti ai fini IRPEF, questi verranno considerati per la definizione dell'ammontare del contributo in relazione al minimo vitale.

Nel caso in cui l'ISEE non sia rappresentativo della situazione attuale, essa deve essere adeguatamente documentata per la valutazione da parte dell'Assistente Sociale.

Per gli anziani totalmente non autosufficienti e per i portatori di handicap grave ai sensi della L.R 66/2008) che vivono soli, il contributo massimo spettante è determinato dalla differenza tra l'importo corrispondente al trattamento minimo INPS (pari a € 5.760,56 per l'anno 2009) e il valore ISEE

4 A 2

CONTRIBUTI ECONOMICI TEMPORANEI

Il contributo economico temporaneo è una forma di sostegno che scaturisce da un progetto personalizzato e globale proposto dal Servizio Sociale Professionale e condiviso e partecipato dal richiedente.

Costituisce motivo di negazione o di interruzione dell'assistenza economica temporanea la mancata di collaborazione o la non attivazione da parte dell'interessato.

Sono destinatari dell'intervento le persone residenti nel Comune che si trovano ad affrontare eventi "spiazzanti" e/o situazioni a rischio di marginalità sociale.

A titolo esemplificativo, viene riportata la seguente casistica:

- nuclei monoparentali e persone sole con figli minori a carico nella fase successiva alla separazione/vedovanza/allontanamento dalla famiglia, in assenza di reti parentali di sostegno;

- persone o nuclei familiari in cui l'unico componente occupato perda il lavoro a causa di fallimento della ditta da cui dipende o della quale è titolare, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio in assenza di altre misure previdenziali;
- ex detenuti entro il primo anno dall'uscita e famiglie di detenuti nel primo periodo di detenzione;
- tossicodipendenti o etilisti, in presenza di un progetto riabilitativo concordato con i servizi competenti;
- nuclei familiari sfrattati per scadenza del contratto di locazione per i quali il nuovo canone di affitto incida sulla situazione economica in modo maggiore rispetto al valore massimo della franchigia prevista dall'I.S.E.E.

Nei casi in cui la capacità economica reale sia zero o negativa per effetto del pagamento delle rate di mutuo prima casa, tale spesa può essere considerata per la durata del progetto. Di norma, la durata del contributo non può essere superiore a sei mesi, prorogabili fino ad un massimo di altri sei.

Entità del contributo

L'importo massimo del contributo è di € 300,00 mensili.

4 A 3

CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

Il contributo economico straordinario è un sostegno finalizzato a fronteggiare situazioni contingenti ed eccezionali (come funerali, urgenti ed improrogabili lavori di manutenzione presso l'abitazione, stipula di contratti di locazione ecc.), oppure spese straordinarie e inderogabili che creino una situazione economica momentanea non adeguata.

Entità del contributo

Il contributo non può superare l'importo di € 1.500,00 annui, anche se liquidato in più volte.

4 A 4

PRESTITI SULL'ONORE

Si tratta di una forma sperimentale di finanziamento agevolato a tasso zero erogabile a persone che non abbiano accesso agli altri interventi di integrazione al reddito e che si trovino a fronteggiare le seguenti situazioni non risolvibili con risorse proprie o dei familiari o per le

quali sia impedito il ricorso agli Istituti di Credito:

- temporanea, lieve e contingente difficoltà economica, alloggiativa, lavorativa e/o di salute;
- presenza di condizioni che consentano l'effettivo superamento delle difficoltà rappresentate e documentate al Servizio Sociale Professionale;
- concreta capacità di restituzione dell'importo richiesto.

L'intervento è contraddistinto dalla preminenza data all'elemento "pattizio e fiduciario" del "contratto" tra erogatore e destinatario del beneficio ed è subordinato alla sottoscrizione di un piano di rientro da concordare con l'Assistente sociale, che ne determina anche la durata.

Di norma, nelle more della restituzione del prestito, non è possibile accedere ad altri benefici economici socio-assistenziali.

La concessione di un nuovo prestito è subordinata all'estinzione del precedente debito contratto con il Comune.

Il Comune, nel caso in cui si verifichi la parziale o totale inadempienza nella restituzione del prestito concesso, procede al recupero coatto del credito nei termini di legge.

Entità del beneficio

L'ammontare massimo del prestito sull'onore è di € 3.000,00.

5 – INTERVENTI E SERVIZI RIVOLTI AI MINORI

5 A

CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE

Il beneficio viene concesso in ottemperanza alla "Direttiva sui criteri e sulle modalità di sostegno economico per l'affidamento familiare" di cui alla D.G.R. 364/1993 n. 364, adottata ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/1980.

Ammontare del contributo, criteri e fasi per la sua determinazione

Di norma, l'assegno di base viene erogato con periodicità mensile in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione minima INPS.

Tale contributo può essere erogato anche sotto forma di prestazioni assicurate dal Comune agli affidatari (fra cui, a titolo di esempio, l'esonero o la riduzione dal pagamento della retta per la frequenza dell'Asilo nido, per la fruizione della mensa e/o del trasporto scolastico).

L'ammontare del beneficio è stabilito all'inizio dell'affido.

Il contributo assegnato può essere aumentato fino ad un massimo del 30% qualora i minori affidati siano affetti da malattie particolarmente gravi o abbiano handicap psico-fisici che

comportino spese rilevanti.

Affidamento a persone obbligate agli alimenti

Qualora la famiglia affidataria sia costituita da parenti del minore tenuti all'obbligo alimentare, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, la concessione del contributo è subordinata all'esistenza di una condizione economica disagiata, al di sotto del minimo vitale.

Abbattimento del contributo nel caso di più affidi

L'assegno di base viene abbattuto del 30% per ogni minore affidato oltre il primo.

Rinuncia al contributo da parte dell'affidatario

L'affidatario può rinunciare sia all'assegno di base che alle integrazioni ad esso previste.

In tale evenienza, l'interessato deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione da conservare agli atti.

5 B

INCONTRI PROTETTI

La procedura di accesso al servizio è sempre attivata dal Servizio Sociale territoriale che lo richiede o sulla base di una valutazione professionale, con il consenso degli interessati o su mandato del Tribunale dei Minorenni o del Tribunale.

Per i casi non conosciuti al Servizio sociale, l'attivazione dell'intervento è vincolata ad un percorso di conoscenza, valutazione, preparazione dei genitori e dei bambini, realizzata, se necessario, con l'Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza (U.F.S.M.I.A.) dell'Azienda U.S.L. 3., mediante le procedure di accesso standard al servizio.

Compartecipazione al costo del servizio

I genitori dei bambini beneficiari del servizio sono tenuti alla compartecipazione al costo del medesimo in tutte le situazioni in cui gli incontri non siano stati disposti dal Tribunale dei Minorenni.

Tale spesa corrisponde alla tariffa oraria degli operatori, quantificata in base al tempo trascorso con il minore ed all'attività collegata all'intervento (programmazione, verifica, ecc).

I genitori sono tenuti a corrispondere carico dei genitori è così determinata:

costo orario degli operatori stabilito

Tutti gli altri oneri (locali, attrezzature, coordinamento, ecc) restano a carico dei Comuni della Zona socio-sanitaria pistoiese.

Ove non sia diversamente stabilito dall’Autorità Giudiziaria, la quota da sostenere è ripartita in parti uguali fra i genitori.

La compartecipano al costo del servizio avviene sulla base della seguente tabella:

Colonna A	Colonna B
FASCE ISEE In euro	Percentuale di riduzione
0 – 4.908,00	100
4.908,01 – 5.398,80	90
5.398,81 – 5.938,69	80
5.938,70 – 6.829,49	65
6.829,50- 8.195,39	45
8.195,40 – 9.834,48	25
9.834,49 – 10.817,94	15
10.817,95 – 15.000,00	10
Oltre 15.000,01	Completamente a carico dei genitori

Quando non ricorrano i casi indicati ai punti a,b,c,d,e, del comma 4, art. 1 bis del DPCM 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal DPCM 242/2001, ma i genitori vivano di fatto separati, perché in attesa di sentenza di separazione giudiziale o consensuale, il loro ISEE può essere ricalcolato separatamente.

5 C CENTRI E STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI

Appartengono a questa tipologia i Centri di aggregazione, i Centri di aggregazione sociale (C.I.A.F.), i Centri diurni socio-educativi, i Centri diurni estivi e le strutture semi residenziali. Si tratta di servizi per minori che, per contingenze familiari e sociali, hanno bisogno di essere sostenuti nel processo di socializzazione, allo scopo di prevenire o contrastare esperienze di emarginazione o devianza, che forniscono supporto anche alle famiglie nello svolgimento dei compiti educativi e di cura quotidiani.

Costo dei servizi

La fruizione del C.I.A.F. è gratuita.

La quota di partecipazione ai Centri diurni estivi è definita con apposito disciplinare.

Il costo mensile dei servizi semi residenziali è di € 160,00, integrati dalla spesa della mensa, ove prevista, parificata a quella della refezione scolastica.

In caso di assenze continuative superiori al 50% della frequenza mensile la quota di compartecipazione è ridotta del 50%.

Se le assenze continuative sono superiori alla frequenza mensile la quota è ridotta dell'80%.
 Gli oneri a carico degli utenti sono calcolati con riferimento alla capacità economica del nucleo familiare di appartenenza.

Le riduzioni tariffarie previste sono le seguenti:

Colonna A	Colonna B
FASCE ISEE In euro	Percentuale di riduzione
0 – 4.908,00	100
4.908,01 – 5.398,80	90
5.398,81 – 5.938,69	80
5.938,70 – 6.829,49	65
6.829,50- 8.195,39	45
8.195,40 – 9.834,48	25
9.834,49 – 10.817,94	15
10.817,95 – 15.000,00	10
Oltre 15.000,01	Completamente a carico della famiglia

E' previsto l'esonero nei casi in cui la frequenza coincide con interventi di tutela minorile, o in tutti quei casi in cui si ritenga indispensabile salvaguardare una forma di sostegno al processo evolutivo del minore.

6 – SOGGIORNI CLIMATICI O TERMALI

Si tratta di attività volte a prevenire e superare situazioni di isolamento e di emarginazione da parte di anziani ed adulti disabili, inserite in azioni e progetti pensati per tutta la comunità e consistono, prevalentemente, nella organizzazione di soggiorni climatici durante il periodo estivo, in località marine, termali e montane.

Sono iniziative per lo più della durata di 15 giorni finalizzate a favorire occasioni di socializzazione in situazioni di benessere e di svago, che il Comune promuove in forma singola o congiunta con uno o più Comuni della Zona Pistoiese avvalendosi di Agenzie individuate secondo procedure concorsuali ad evidenza pubblica.

Compartecipazione

Le quote fanno riferimento ad un periodo di quindici giorni al costo quantificato dall'Agenzia organizzatrice dei soggiorni, sono comprensive delle spese di trasporto, vitto, alloggio, servi-

zio spiaggia per le località balneari, assistenza medico-infermieristica e animazione e sono da versare direttamente all'Agenzia.

I soggetti che necessitano di accompagnatore sono tenuti a pagarne sia il soggiorno che la prestazione.

Il Comune integra l'importo spettante ai partecipanti secondo le fasce di seguito indicate:

<i>Fascia ISEE</i>	<i>Quota compartecipazione</i>
0 – €4.000,00	50% del costo
€4.001,00 - €5.000,00	70% del costo
Oltre €5.000,00	100% del costo

Per il calcolo ISEE, si considera la situazione del nucleo familiare del richiedente la prestazione, come definita dal D.lgs 109/1998 e successive modifiche.

Gli oneri di pertinenza del Comune sono liquidati e pagati all'Agenzia dietro presentazione di fattura.

Qualora il Comune decida di convenzionarsi con altri Comuni, la spesa relativa all'impiego degli assistenti medico-infermieristici è ripartita in modo proporzionale tra tutti gli Enti congiunti in base al numero dei rispettivi residenti iscritti all'iniziativa climatica.